



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

IPOSTESI DI ACCORDO DEL 6 DICEMBRE 2011
relativa ai fondi 2011-2012 e alla modifica e/o integrazione del CCI 30/12/ 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 6 dicembre 2011 è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale l'ipotesi di accordo relativa alla definizione dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa per gli esercizi finanziari 2011 e 2012.

In tale occasione si è proceduto anche alla modifica e/o integrazione di alcune parti del Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo, sottoscritto il 30 dicembre 2010 a seguito di certificazione dal Collegio dei Revisori dei conti del 27 dicembre 2010, il quale, per quanto previsto dall'art. 5 - commi 1 e 4 - del vigente CCNL di comparto, ha durata fino all'entrata in vigore del CCNL successivo al vigente e comunque conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCI.

Per quanto previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, l'ipotesi di accordo in esame esplicherà la sua efficacia soltanto dopo l'eventuale stipula definitiva, che potrà avvenire a seguito di certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei conti e della successiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

a) Rideterminazione dei fondi destinati nell'esercizio finanziario 2011 al finanziamento della contrattazione integrativa, in relazione alle riduzioni da operare ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, secondo le modalità indicate nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF n°12 del 15 aprile 2011.

Va preliminarmente evidenziato che, per quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 87 per le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88 del medesimo CCNL, è demandata alla contrattazione integrativa e che tale prerogativa non risulta ad oggi modificata dalla normativa vigente in materia.

Va altresì precisato che non ha costituito oggetto di contrattazione l'ammontare delle decurtazioni da operare ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che l'Amministrazione ha determinato autonomamente secondo le modalità indicate nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF n°12 del 15 aprile 2011

L'oggetto del negoziato è stato infatti limitato all'individuazione dei fondi sui quali operare le riduzioni previste dalla sopra citata legge e all'individuazione di eventuali ulteriori risorse con le quali integrarli, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005 n°266, come modificato dall'art. 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n°112, convertito in legge 6 agosto 2008, n°133 e dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

L'integrazione dei fondi destinati per il corrente esercizio al finanziamento della contrattazione integrativa si è resa possibile in quanto a seguito della riduzione operata ai sensi del citato art. dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, la consistenza complessiva dei fondi 2011 risulta inferiore a quella dell'EF 2010. Tale integrazione viene proposta attraverso il recupero delle maggiori economie determinate dai ratei della RIA e dal c.d. differenziale del personale cessato durante il 2010, maggiori rispetto a quelli del personale cessato nell'anno 2009.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

b) definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi destinati per l'E.F. 2012 al finanziamento della contrattazione integrativa.

Come già precisato in precedenza, il negoziato si è sviluppato nell'ambito della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) del vigente CCNL di comparto, mentre la costituzione dei fondi provvisoriamente destinati per il prossimo esercizio finanziario al finanziamento della contrattazione integrativa ha costituito oggetto di mera informazione.

L'impossibilità di determinare con certezza l'ammontare delle risorse da decurtare dal fondo per la retribuzione accessoria in relazione all'adeguamento da operare in proporzione al personale che cesserà servizio e/o che sarà assunto nel corso del 2012, ha obbligato le delegazioni trattanti a rinviare a una successiva sessione negoziale la rideterminazione definitiva dei fondi dell'E.F. 2012. Conseguentemente le stesse si sono limitate all'individuare delle distinte tipologie di fondo sulle quali operare le riduzioni derivanti dalle minori cessazioni verificatesi nel 2011 rispetto all'anno precedente.

Da rilevare che nella definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) CCNL, si è confermata anche per il 2012 una significativa riduzione del fondo destinato al finanziamento della progressione economica, in modo da rendere effettivamente selettive le procedure, e ciò anche tenuto conto dell'incremento che esso potrà subire qualora si verificasse una minore spesa rispetto al medesimo fondo del corrente esercizio (spesa comunque relativa a compensi accantonati e non corrisposti fino a tutto il 2014, così come da ultimo previsto dall'art. 16, comma 1 lett. b) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111).

L'esigenza di ricondurre tutto il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo nell'esclusivo ambito della contrattazione collettiva, così come previsto dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, ha poi comportato la necessità di valutare l'ipotesi di incrementare i fondi destinati al trattamento accessorio con risorse aggiuntive (evidentemente contenute entro i limiti dei fondi 2010), facendo ricorso a risorse del bilancio universitario provenienti da attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

finanziate da soggetti terzi (UE, Amministrazioni/Enti/Consorzi esterni, ecc.), il cui piano finanziario prevede compensi per il personale TA che vi partecipa.

Tale possibilità, contemplata dall'art. 87, comma 2, del vigente CCNL, risulta praticabile in quanto il fondo 2012 destinato al finanziamento della contrattazione integrativa è complessivamente inferiore a quello del 2010, sia per le riduzioni già operate, sia per quelle che dovranno essere quantificate in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010. Tali possibili incrementi, la cui entità non è quantificabile fintantoché le relative risorse non saranno effettivamente introitate al bilancio universitario, andranno a finanziare il fondo per il lavoro disagiato di cui all'art. 19 del vigente CCI ed in particolare le c.d. prestazioni aggiuntive disciplinate dal comma 3, attraverso le quali potranno essere garantite quelle attività, svolte a integrazione del normale orario di lavoro durante il quale le stesse devono comunque essere prevalentemente trattate, che consentiranno all'Amministrazione universitaria di accedere e gestire finanziamenti esterni, e/o incrementare i servizi agli studenti. Tale fondo potrà essere poi alimentato anche con i risparmi accertati a consuntivo sul fondo per il lavoro straordinario, così come previsto dall'art. 86, comma 4, CCNL.

L'accordo prevede infine che i criteri dell'eventuale inclusione del fondo comune di Ateneo relativo alle prestazioni in conto terzi, nei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, dovrà essere necessariamente oggetto di successivo negoziato, in relazione all'accertata disponibilità delle predette risorse e all'esito del quesito già formulato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF.

L'ipotesi di accordo prevede esplicitamente che di tali eventuali successive variazioni, che comunque non potranno comportare un incremento complessivo dei fondi 2012 superiore a quello già certificato per l'anno 2010, sarà preventivamente informato il Collegio dei Revisori dei conti, per la prescritta certificazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

c) **modifica e/o integrazione di alcune parti del CCI sottoscritto il 30 dicembre 2010.**

Le modifiche e/o integrazioni apportate al Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo sottoscritto il 30 dicembre 2010, ritenute dalle delegazioni trattanti necessarie in relazione a talune criticità emerse nel primo periodo di applicazione, costituiscono interventi del tutto marginali che non modificano l'impianto della vigente disciplina contrattuale integrativa, la quale rimane sostanzialmente immutata rispetto al CCI già certificato dal Collegio dei Revisori dei conti e conforme alle norme intervenute in tema di contrattazione integrativa, da ultimo introdotte dal D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento al ciclo della performance, alla quale continua ad essere destinata una quota più che prevalente del trattamento accessorio.

Le delegazioni trattanti non hanno infatti stipulato un nuovo CCI, ma hanno semplicemente inteso intervenire su alcuni aspetti che di seguito si riassumono:

1. Art. 4, comma 1, CCI – formazione del personale

La disciplina contrattuale di cui sopra necessita di essere attualizzata laddove richiama il Regolamento per la formazione del personale, di recente modificato dal CdA e, conseguentemente, di prossima emanazione.

2. Art. 11, commi 5 e 8, CCI – conferimento al personale della categoria EP dell'incarico ad *interim* di responsabile di Settore e/o Servizio speciale.

Premesso che l'attuale struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale (all'interno della quale opera la totalità dei dipendenti della categoria Elevate Professionalità) necessita di un ulteriore intervento, determinato anche dalla considerevole riduzione del personale titolare delle posizioni organizzative riservate alla ctg. EP, le delegazioni trattanti hanno ritenuto di dovere disciplinare esaustivamente la fattispecie dell'incarico di una ulteriore posizione organizzativa (cd interim).

La vigente disciplina contrattuale integrativa consente infatti di incrementare la retribuzione di posizione qualora venga affidata ad interim la titolarità di una posizione organizzativa ascrivibile a fasce diverse, comportando soltanto la corresponsione della retribuzione prevista



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

per la fascia più elevata, ma non contempla il caso in cui l'interim è riferibile ad una posizione analoga o inferiore all'incarico di cui è già titolare il dipendente.

Il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui dall'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008, così come disciplinato dall'art. 11, comma 8, del vigente CCI, consente, sussistendone i presupposti normativi, di potere attribuire una indennità aggiuntiva, analoga al minimo contrattuale di posizione, rapportata all'effettivo periodo dell'incarico, senza alcun effetto di trascinamento e senza alcun incremento della retribuzione di risultato, che rimane ancorata all'incarico principale, anche se nella valutazione propedeutica all'eventuale liquidazione della stessa si terrà conto degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa attribuita ad interim.

3. Art. 14, comma 6, CCI – incarico di responsabilità nei Dipartimenti universitari relativo alla gestione dei laboratori e delle attrezzature scientifiche.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali previsto dalla Legge Finanziaria del 2008 (SISTRI) impone l'individuazione in ogni Dipartimento del "Referente per lo smaltimento dei rifiuti speciali". Con l'integrazione dell'art. 14, comma 6, CCI si intende attribuire tale funzione al personale già titolare dell'incarico di "Gestore di laboratori e attrezzature scientifiche", senza alcun costo aggiuntivo.

4. Art. 15 CCI – incarichi di responsabilità nei Poli territoriali decentrati.

L'art. 16, comma 7, del vigente CCI prevede che *"Il Direttore Amministrativo può, altresì, conferire specifici qualificati incarichi di responsabilità al personale della categoria D, dandone comunicazione ai soggetti sindacali. Tali incarichi sono retribuiti, anche per periodi inferiori all'annualità, con una indennità accessoria, revocabile, di importo variabile contenuto nei limiti previsti dall'art. 91, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008, tenuto conto della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta, dai compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta."*

Con l'ipotesi di accordo in esame si è voluto semplicemente chiarire che per la gestione delle segreterie remote dei Poli territoriali decentrati o per altre analoghe necessità, può essere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
RELAZIONI SINDACALI

conferito, qualora ritenuto necessario, specifico incarico di responsabilità con indennità analoga a quella delle altre funzioni specialistiche previste per i Poli territoriali (€ 1.200 a.l.).

5. Art. 19, comma 1, CCI – reperibilità.

Considerata l'alta qualificazione richiesta al personale del SIA che garantisce senza soluzione di continuità il funzionamento dell'hardware, della rete, nonché di taluni applicativi ritenuti di particolare rilevanza, si è concordato che l'attuale l'indennità di reperibilità (fino ad ora non attribuita in quanto non ritenuta dai dipendenti interessati sufficientemente remunerativa, anche in rapporto ad altre analoghe realtà universitarie) venga incrementata, passando dagli attuali 7,00 euro a 10,00 euro.

6. Art. 19, comma 3, CCI – prestazioni aggiuntive.

La disciplina sopra richiamata è stata integrata con l'elencazione delle attività che possono essere remunerate con il fondo per le "prestazioni aggiuntive":

- Progetti finanziati dalla UE e/o da Amministrazioni/Enti/Consorzi esterni;
- Attività di supporto ai master universitari;
- Ampliamento dell'orario di apertura delle strutture universitarie, qualora non risulti possibile articolare in turni l'orario di lavoro del personale che vi presta servizio.

È stata poi abrogata la previsione contenuta nel medesimo articolo che avrebbe potuto comportare una remunerazione superiore a quella prevista per i compensi del lavoro straordinario.